

N. 4236-*quater*

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio – disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 7 ottobre 1999 – degli ultimi due periodi dell'articolo 11, comma 1, lettera *e*), capoverso 3-*ter*, del

DISEGNO DI LEGGE N. 4236

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)»

presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

(AMATO)

di concerto col Ministro delle finanze

(VISCO)

Comunicato alla Presidenza il 30 settembre 1999

Disposizioni in materia di assunzione di personale
da parte delle amministrazioni pubbliche

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per consentire il celere e compiuto svolgimento dell'istruttoria di cui al comma 3-ter dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introdotto dalla legge finanziaria per l'anno 2000, a decorrere dall'anno 2000, il contingente di cui all'articolo 47, comma 10, della citata legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni, è integrato di ulteriori dieci unità di personale delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, messe a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che possono avvalersi anche di consulenti specializzati nel campo della revisione organizzativo-aziendale. Ciò allo scopo di accertare il livello di sviluppo dei processi innovativi e agevolare le iniziative di riorganizzazione, anche in forma sperimentale, comunque finalizzate all'ottimizzazione delle risorse umane, con un onere non superiore a 1.500 milioni di lire annue.